



**Regolamento
del
Collegio dei Docenti**

Sandro Sanna

ART. 1 - COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato o determinato in servizio nell'Istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

ART. 2 - COMPITI E FUNZIONI

Il Collegio dei Docenti:

1. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, le attività di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
2. formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;
3. delibera, ai fini della valutazione degli studenti e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
4. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
5. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
6. adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità della normativa vigente;
7. promuove iniziative di formazione/aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
8. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
9. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
10. programma e attua le iniziative per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali e/o con disabilità e/o con disturbi specifici di apprendimento;
11. adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per gli studenti figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati;
12. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli studenti, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medici, socio-psico-pedagogici o di orientamento;
13. esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette all'educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
14. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalla normativa vigente.
 - a) Nell'adottare le proprie deliberazioni, il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe.

- b) Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta [autoconvocazione]; comunque, almeno una volta per ogni periodo di cui all'art. 2 comma 3.
- c) Le adunanze del Collegio dei Docenti hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
- d) Le funzioni di segretario del Collegio dei Docenti sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico.
- e) Le funzioni di scrutatore sono attribuite dal Dirigente Scolastico, all'inizio di ogni adunanza, a uno o più docenti componenti del Collegio dei Docenti.

ART. 3 - ARTICOLAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

- 1. Il Collegio dei Docenti può articolarsi in commissioni o gruppi di lavoro o dipartimenti.
- 2. Tali commissioni o gruppi di lavoro o dipartimenti sono articolazioni funzionali per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa ai quali sono affidati, in via permanente o temporanea, specifici compiti istruttori e/o di approfondimento.
- 3. Tali commissioni o gruppi di lavoro o dipartimenti hanno soltanto funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive di esclusiva competenza del Collegio dei Docenti .

ART. 4 - CONVOCAZIONE

- 1. La convocazione del Collegio dei Docenti deve essere disposta con un congruo preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data dell'adunanza.

In casi eccezionali, per motivi d'urgenza valutati Dirigente Scolastico di sua iniziativa o motivati nella richiesta di autoconvocazione, detto preavviso è ridotto a tre giorni e i motivi d'urgenza sono illustrati nell'atto di convocazione.

- 2. La convocazione deve essere effettuata con lettera-circolare diretta ai componenti del Collegio dei Docenti e mediante affissione all'Albo e inserimento nel sito web dell'Istituto di apposito avviso.

La lettera-circolare di convocazione deve essere firmata per presa visione dai componenti del Collegio dei Docenti.

- 3. La lettera-circolare e l'avviso di convocazione devono contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, il luogo, l'ora d'inizio e di fine dell'adunanza, la data di aggiornamento nel caso non si riuscisse ad esaurire i punti all'ordine del giorno.

L'aggiornamento dell'adunanza può avvenire per una sola volta.

- 4. In caso di autoconvocazione, l'adunanza del Collegio dei Docenti deve avere luogo entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della richiesta e in essa viene discusso prioritariamente l'ordine del giorno proposto dai richiedenti, eventualmente integrato da altri punti.
- 5. Dalla data dell'avviso di convocazione saranno disponibili, nelle direzioni di sede dell'Istituto, copia di allegati, note esplicative dei singoli punti e/o la formulazione di proposte da adottare.

ART. 5 - VALIDITÀ DELLE ADUNANZE

1. Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Docenti è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti [numero legale].
2. Su richiesta anche di un solo componente del Collegio dei Docenti, qualora esista un fondato dubbio sul numero dei partecipanti, il Presidente procede alla verifica del numero legale.
3. Ove si accerti la mancanza del numero legale, il Presidente sospende momentaneamente i lavori fino a che in aula non vi sia la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti.
Se ciò non si verifica entro quindici minuti primi, l'adunanza viene aggiornata alla data prevista nella convocazione per l'eventuale proseguimento dei lavori.

ART. 6 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
3. Le deliberazioni del Collegio dei Docenti sono atti definitivi e immediatamente esecutivi.
4. Ogni qual volta il Presidente, o altro componente del Collegio dei Docenti, ravvisi palese illegittimità nelle proposte di voto, dichiara tale illegittimità e fa mettere a verbale tale dichiarazione.
5. Le deliberazioni del Collegio dei Docenti sono impugnabili per soli vizi di legittimità [incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge] in via giurisdizionale al TAR della Lombardia o in via straordinaria al Presidente della Repubblica.

ART. 7 - ORDINE DEI LAVORI

1. L'ordine e gli argomenti da discutere sono di norma quelli previsti all'ordine del giorno formulato dal Dirigente Scolastico.
2. La discussione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno può essere preceduta da una relazione introduttiva del Presidente o di un suo incaricato, ovvero di un componente del Collegio dei Docenti nel caso di autoconvocazione, di durata massima di dieci minuti.
3. Un argomento viene iscritto all'ordine del giorno della prima adunanza utile, se almeno un quinto del Collegio dei Docenti ne fa richiesta scritta.
4. Ciascun componente del Collegio dei Docenti può chiedere, debitamente motivandolo, che un dato argomento venga iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.
La richiesta viene approvata o respinta dal Collegio dei Docenti.
5. In caso di aggiornamento dell'adunanza, sarà possibile integrare all'ordine del giorno dell'adunanza aggiornata con altri punti.
I punti rinviati hanno priorità assoluta nella discussione.

ART. 8 - MOZIONE D'ORDINE

1. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni componente del Collegio dei Docenti può presentare una mozione d'ordine che può essere delle seguenti tipologie:
 - a. integrativa dei punti all'ordine del giorno;

- b. pregiudiziale, mirante ad ottenere che non si discuta dell'argomento;
- c. sospensiva, finalizzata a rinviare la discussione dell'argomento;
- d. modificativa della sequenza dei punti all'ordine del giorno non ancora discussi o della durata dell'adunanza.

La mozione d'ordine integrativa può essere posta solo all'inizio dell'adunanza, antecedentemente alla discussione del primo punto all'ordine del giorno.

La mozione d'ordine sospensiva può essere posta anche durante la discussione.

2. Sulla mozione d'ordine, dopo l'illustrazione da parte del proponente, vi possono essere solo un intervento a favore e uno contro, di non oltre tre minuti ciascuno.

Immediatamente dopo, il Collegio dei Docenti si pronuncia, con votazione palese, sulla mozione d'ordine.

3. L'approvazione della mozione d'ordine ha effetto immediato.
4. La mozione d'ordine deve essere compatibile con la normativa vigente e con tutto quanto previsto dal POF Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

ART. 9 - SVOLGIMENTO E DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Per poter intervenire, è necessario iscriversi a parlare presso la Presidenza.
2. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.
3. Le richieste di parola per mozione d'ordine o per richiamo all'ordine del giorno o all'osservanza del presente regolamento hanno la precedenza.
4. La durata degli interventi non può, di norma, eccedere i cinque minuti.
5. Tutti i membri del Collegio dei Docenti, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto a intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per il tempo strettamente necessario.
6. Non è consentito interrompere l'oratore, tuttavia spetta al Presidente farlo per ricondurre la discussione entro i limiti dell'argomento in esame.
7. Il Presidente può replicare agli oratori solo quando sia posto in discussione il suo operato o quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento, fatto salvo il suo normale diritto d'intervento sui punti all'ordine del giorno.

ART. 10 - DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Esauriti gli iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione e da inizio alle dichiarazioni di voto.
2. Ciascun componente del Collegio dei Docenti può esporre i motivi per i quali voterà a favore o contro, oppure si asterrà, per un tempo non superiore a un minuto.
3. Su richiesta esplicita del dichiarante, ogni dichiarazione di voto [favorevole, contrario, astenuto] è riportata nel verbale dell'adunanza.

ART. 11 - MODALITÀ DI VOTAZIONE

1. Il Presidente legge le proposte di deliberazione e le pone in votazione.

2. Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più proposte di deliberazione, esse vengono poste in votazione iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente.
3. Qualora su una proposta di deliberazione vengano presentati uno o più emendamenti, essi vengono posti in votazione iniziando da quello che più si discosta dalla forma iniziale; terminato l'esame di tutti gli emendamenti, la proposta di deliberazione verrà posta ai voti nella sua forma definitiva.
4. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti è stabilito dal Presidente.
5. Il Presidente può mettere ai voti una deliberazione per punti separati, sia di propria iniziativa, sia su richiesta di almeno cinque componenti del Collegio dei Docenti.
6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone.
7. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne apposita scheda.
8. Il conteggio dei voti è effettuato dagli scrutatori.
9. Una votazione è valida se il numero dei voti validamente espressi è maggiore o uguale al numero legale.
10. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
11. Qualora si verificano delle irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori, o su segnalazione di qualsiasi componente del Collegio dei Docenti può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
12. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo.

ART. 12 - VERBALI

1. Il verbale dell'adunanza del Collegio dei Docenti è riportato su apposito registro a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e viene approvato dal Collegio dei Docenti nella stessa adunanza oppure in quella immediatamente successiva.
3. In sede di approvazione, sono possibili integrazioni del verbale da parte dei singoli componenti con l'approvazione del Collegio dei Docenti.
4. È facoltà dei componenti del Collegio dei Docenti far inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali e allegare mozioni in forma scritta.

ART. 13 - ATTI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Gli atti del Collegio dei Docenti devono essere tenuti a disposizione dei componenti per la visione in qualsiasi momento e agli stessi può essere rilasciata copia.

ART. 14 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche al Regolamento del Collegio dei Docenti sono approvate a maggioranza assoluta [50% + 1 dei presenti] in conformità a un testo previamente inserito all'ordine del giorno e, qualora non altrimenti espressamente previsto nella deliberazione, entrano in vigore immediatamente.